

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
1999/C 379/01	Conclusioni del Consiglio, del 21 dicembre 1999, sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia	1
	Commissione	
1999/C 379/02	Tassi di cambio dell'euro	2
1999/C 379/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	3
1999/C 379/04	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 67/99 (ex NN 148/98) a favore di Dampfkesselbau Hohenturm GmbH — Germania ⁽¹⁾	4
1999/C 379/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	11
1999/C 379/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	12
1999/C 379/07	Comunicazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) ⁽¹⁾	13
1999/C 379/08	Controvalori delle soglie per gli appalti pubblici applicabili dal 1° gennaio 2000	20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

1

Con la presente pubblicazione si chiude la serie C dell'anno 1999.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
1999/C 379/09	Giorni festivi nel 2000 — Stati membri UE	23
1999/C 379/10	Giorni festivi nel 2000 — Stati EFTA	25
1999/C 379/11	Giorni festivi nel 2000	26

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Commissione

1999/C 379/12	Invito a presentare proposte per il sostegno di organizzazioni internazionali non governative per la gioventù	27
1999/C 379/13	Bando di gara permanente per la vendita di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti mediante gara da parte degli organismi d'intervento	30

Rettifiche

1999/C 379/14	Rettifica del bando di gara permanente per l'acquisto di burro mediante gara da parte degli organismi d'intervento (GU C 361 del 15.12.1999)	32
---------------	--	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1999

sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia

(1999/C 379/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. DENUNCIA E CONDANNA il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia in quanto grave violazione dei diritti del fanciullo e della dignità umana;
2. RAMMENTA la convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, stabilita in occasione del decimo anniversario di tale organizzazione, e il piano d'azione adottato dal Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini svoltosi a Stoccolma nel 1996;
3. SOLLECITA la realizzazione di rapidi progressi nell'elaborazione del protocollo facoltativo della convenzione sui diritti del fanciullo in materia di vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia che coinvolge i bambini ai fini di una conclusione positiva dei lavori in materia nell'anno 2000;
4. SI COMPIACE della comunicazione della Commissione, del 26 maggio 1999, sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, che illustra i progressi compiuti nella lotta contro questo flagello durante il periodo 1997-1998 relativamente ai quattro campi d'azione seguenti: miglioramento della conoscenza del fenomeno del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia; leggi più efficaci e loro applicazione, compreso il diritto penale extraterritoriale; intensificazione degli sforzi miranti ad arginare il flusso di turisti sessuali a partire dagli Stati membri; sviluppo delle iniziative che contribuiscono alla lotta contro il turismo sessuale nei paesi terzi;
5. SOTTOLINEA il carattere intersettoriale della lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, che richiede a tutti i livelli di azione un approccio coordinato e integrato che combini giustizia e affari interni, affari sociali, sanità, istruzione, turismo, nuove tecnologie dell'informazione e mercato interno nonché politiche esterne e diritti umani;
6. SI RALLEGRA delle iniziative dell'Unione europea volte alla protezione dei bambini nel contesto dell'azione comune 97/154/GAI, del 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini⁽¹⁾, della posizione comune (CE) n. 37/1999, del 13 settembre 1999, adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma di azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (programma Daphne) (2000-2003)⁽²⁾, dell'azione comune 96/700/GAI, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (programma STOP per il periodo 1996-2000)⁽³⁾, e delle azioni per la lotta contro la pornografia infantile su Internet;
7. SOLLECITA la Commissione e gli Stati membri a proseguire e sviluppare ulteriormente iniziative appropriate per lottare contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia nei quattro campi d'azione delineati nella comunicazione della Commissione, sulla base di un approccio trasversale tra i pilastri;
8. REPUTA necessario per la Commissione e gli Stati membri continuare a sostenere le iniziative di sensibilizzazione e incoraggiare lo sviluppo di codici di condotta ed altri sistemi di autoregolamentazione nell'industria del turismo, ponendo segnatamente in rilievo la loro efficace attuazione;
9. ACCOGLIE favorevolmente tutti gli sforzi volti ad elaborare misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, che ne prevedano la prevenzione e la soppressione nonché un sostegno alle vittime nei paesi in cui i bambini sono particolarmente esposti a tali abusi, e sollecita ad intensificare le azioni intese ad arginare il flusso di tale tipo di turismo proveniente dagli Stati membri;
10. INVITA la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le politiche di sviluppo e cooperazione sostengano la lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia;
11. LANCIA UN APPELLO alla Commissione e agli Stati membri ai fini di una stretta cooperazione in modo complementare e coordinato, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza e in cooperazione con le pertinenti organizzazioni, per combattere il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia quale contributo specifico all'obiettivo generale della protezione dei bambini.

⁽¹⁾ GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 317 del 4.11.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 322 del 12.12.1996, pag. 7.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

30 dicembre 1999

(1999/C 379/02)

1 euro	=	7,4433	corone danesi
	=	330,3	dracme greche
	=	8,5625	corone svedesi
	=	0,6217	sterline inglesi
	=	1,0046	dollari USA
	=	1,4608	dollari canadesi
	=	102,73	yen giapponesi
	=	1,6051	franchi svizzeri
	=	8,0765	corone norvegesi
	=	72,82655	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,5422	dollari australiani
	=	1,9357	dollari neozelandesi
	=	6,18701	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(1999/C 379/03)

[Stabiliti il del 28 dicembre 1999 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quoza		Atene	nessuna quoza	
Patrasso	nessuna quoza		Heraklion	nessuna quoza	
Requena	nessuna quoza		Patrasso	nessuna quoza	
Reus	nessuna quoza		Alcázar de San Juan	nessuna quoza	
Villafranca del Bierzo	nessuna quoza ⁽¹⁾		Almendralejo	2,276	59 %
Bastia	nessuna quoza		Medina del Campo	nessuna quoza ⁽¹⁾	
Béziers	4,183	109 %	Ribadavia	nessuna quoza	
Montpellier	4,192	110 %	Villafranca del Penedès	nessuna quoza	
Narbonne	4,299	112 %	Villar del Arzobispo	nessuna quoza	
Nimes	4,192	110 %	Villarrobledo	nessuna quoza ⁽¹⁾	
Perpignan	nessuna quoza		Bordeaux	nessuna quoza	
Asti	nessuna quoza		Nantes	nessuna quoza	
Firenze	nessuna quoza		Bari	nessuna quoza	
Lecce	nessuna quoza ⁽¹⁾		Cagliari	nessuna quoza ⁽¹⁾	
Pescara	3,873	101 %	Chieti	nessuna quoza	
Reggio Emilia	4,261	111 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,686	70 %
Treviso	nessuna quoza		Trapani (Alcamo)	nessuna quoza	
Verona (per i vini locali)	3,744	98 %	Treviso	nessuna quoza	
Prezzo rappresentativo	4,159	109 %	Prezzo rappresentativo	2,659	69 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828			EUR/hl	
Heraklion	nessuna quoza		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quoza		Rheinfalz (Oberhaardt)	29,541	36 %
Calatayud	nessuna quoza		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza	
Falset	nessuna quoza		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Jumilla	nessuna quoza		Prezzo rappresentativo	29,541	36 %
Navalcarnero	nessuna quoza ⁽¹⁾			94,570	
Requena	nessuna quoza		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>		
Toro	nessuna quoza		Mosel-Rheingau	nessuna quoza	
Villena	nessuna quoza ⁽¹⁾		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Bastia	nessuna quoza		Prezzo rappresentativo	nessuna quoza	
Brignoles	nessuna quoza				
Bari	nessuna quoza				
Barletta	nessuna quoza				
Cagliari	nessuna quoza				
Lecce	3,305	86 %			
Taranto	nessuna quoza				
Prezzo rappresentativo	3,305	86 %			
	EUR/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,150				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza				

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 67/99 (ex NN 148/98) a favore di Dampfkesselbau Hohenturm GmbH — Germania

(1999/C 379/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 25 ottobre 1999, — riprodotta in lingua originale dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della concorrenza
Direzione H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 27 58

Dette osservazioni saranno comunicate alla Repubblica federale di Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

1. Procedimento

Con lettera in data 27 dicembre 1996, la Commissione ha approvato un aiuto dell'ordine di 32,53 milioni di DEM nell'ambito della privatizzazione e della ristrutturazione dell'impresa Dampfkesselbau Hohenturm GmbH (¹). Con lettera in data 20 novembre 1998, il governo federale ha trasmesso alla Commissione la relazione annuale relativa all'anno 1997 e l'ha informata dell'esito negativo della ristrutturazione dell'impresa, intrapresa secondo le modalità previste dall'apposito piano approvato dalla Commissione. Nella medesima comunicazione, il governo tedesco ha trasmesso una modifica del piano di ristrutturazione ed ha notificato un nuovo aiuto alla ristrutturazione dell'importo di 13,825 milioni di DEM.

In precedenza era stato inoltre accordato un prestito di 0,825 milioni di DEM. Il caso era stato pertanto protocollato con il riferimento NN 148/98.

La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti mediante lettera datata 2 febbraio 1999, alla quale le autorità tedesche hanno risposto in data 1° aprile 1999.

2. Descrizione dell'aiuto nei confronti del quale la Commissione ha avviato il procedimento

La Dampfkesselbau Hohenturm GmbH è destinataria di una decisione della Commissione adottata nel dicembre 1996, che autorizzava un aiuto alla ristrutturazione dell'ordine di 32,5 milioni di DEM. Il piano di ristrutturazione autorizzato prevedeva la creazione di una compagine aziendale formata da una società finanziaria (DH Industrieholding GmbH) e diverse controllate operative, create dallo scorporo del vecchio gruppo aziendale o costituite ex novo. (DH Dampfkesselbau

GmbH & Co.KG, DH Kraftwerksservice GmbH & Co. KG, DH Werkstoffprüfung GmbH & Co. KG, DH Schweißtechnologie & Service e DH Bio-Energieanlagen). Il ripristino della redditività di dette imprese era previsto per il periodo compreso tra il 1996 e il 1999. L'attività delle suddette imprese abbraccia lo sviluppo, la fabbricazione, l'assemblaggio e la commercializzazione di attrezzature ed impianti per centrali energetiche, nonché prodotti per la tutela dell'ambiente, impianti di tubazione e la relativa riparazione e manutenzione.

Secondo i dati più recenti, le imprese del gruppo, situate ad Hohenturm nel Land Sassonia-Anhalt, hanno un organico di 161 addetti e nell'esercizio 1998 hanno realizzato un fatturato di 28,3 milioni di DEM. Il gruppo soddisfa i parametri di una PMI.

In occasione dell'invio della relazione del 1997, il governo tedesco ha informato la Commissione che la ristrutturazione dell'impresa, attuata secondo le modalità previste dal piano approvato, non ha avuto un buon esito.

A maggio del 1998, la DH Dampfkesselbau Hohenturm GmbH & Co. KG è stata costretta a chiedere l'avvio della procedura fallimentare a causa dell'eccessivo indebitamento, mentre la liquidità della DH Industrieholding GmbH è stata assicurata unicamente grazie alle sovvenzioni del BvS. È stata quindi costituita una nuova impresa — la Dampfkessel- und Behälterbau GmbH — di proprietà del medesimo gruppo d'investitori privati, che ha rilevato le attività dell'impresa oggetto della procedura fallimentare.

Il governo tedesco ha altresì comunicato alla Commissione una modifica del piano di ristrutturazione, notificando al contempo un nuovo aiuto alla ristrutturazione dell'ordine di 13,825 milioni di DEM. Il nuovo piano di ristrutturazione prevede che l'impresa sia organizzata come un'impresa di produzione di componenti/lavorazioni su contratto e servizi post-vendita.

(¹) Aiuto di stato N 729/96; lettera della Commissione in data 27 dicembre 1996 (SG(96) D/11702).

Desideroso di offrire una nuova possibilità all'impresa, il BvS ha concesso alla società di salvataggio neocostituita («Auf-fanglösung») — Dampfkessel- und Behälterbau Hohenturm GmbH — nuove garanzie per un importo complessivo di 3 milioni di DEM (garanzie su acconti, di esecuzione e di adempimento), onde permetterle di portare avanti l'attività della DH Dampfkesselbau GmbH & Co. KG, in stato di fallimento.

In considerazione della procedura fallimentare, oltre alle nuove garanzie si è inoltre ritenuto necessario prorogare le garanzie preesistenti dell'ordine di 10 milioni di DEM a favore della DH Dampfkesselbau GmbH & Co. KG, accordate dal BvS anteriormente alla privatizzazione dell'impresa.

Le autorità tedesche hanno inoltre ritenuto necessario ricostituire le attività correnti della nuova società che, vista la situazione patrimoniale della stessa, non potevano essere finanziate ricorrendo a prestiti sul mercato finanziario. Per tale ragione il Fondo di consolidamento ⁽²⁾, del Land Sassonia-Anhalt ha concesso un prestito di 825 000 DEM a un tasso d'interesse del 6,5 %.

3. Valutazione

Sulla base dell'esame condotto, la Commissione nutre forti dubbi circa la capacità dell'impresa recentemente costituita di diventare redditizia entro un lasso di tempo ragionevole. Non vi sono elementi riscontrabili, concernenti la nuova impresa Dampfkessel- und Behälterbau GmbH, che permettano di trarre qualche indicazione circa la possibilità di affermazione dell'impresa sul mercato dei componenti d'impianti caldaie ad alto rendimento e dei contenitori pressurizzati. Questo giudizio è rafforzato dalle proiezioni alquanto vaghe circa le future condizioni d'esercizio. I dati previsionali non sono sufficientemente concreti da rappresentare un pronostico abbastanza attendibile.

Di norma, la Commissione autorizza l'erogazione di ulteriori aiuti alla ristrutturazione solo qualora sopravvengano circostanze imprevedibili ed eccezionali, non imputabili all'impresa. Per circostanza imprevedibile s'intende una circostanza che non poteva assolutamente essere prevista al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione. Sulla base delle informazioni fornite la Commissione non può accordare questa deroga al principio dell'erogazione «una tantum» per gli aiuti alla ristrutturazione accordati a DH Dampfkesselbau GmbH & Co. Kg, che è oggetto di procedura fallimentare.

Oltre a ciò, va ricordato che l'impresa è tenuta ad attuare in tutti i suoi elementi il piano di ristrutturazione originario approvato e a rispettare tutti gli obblighi imposti dalla relativa decisione della Commissione. Eventuali inosservanze del piano e dei relativi obblighi costituiscono a giudizio della Commissione un uso illecito di aiuti statali. Sussistono infatti alcuni interrogativi circa l'esecuzione del piano già approvato, da parte del gruppo DH ristrutturato. L'elemento centrale del piano era rappresentato dalla realizzazione di un programma d'investimenti di 11,19 milioni di DEM, mentre l'aiuto autoriz-

zato aveva come finalità il mantenimento della liquidità della DH Industrieholding GmbH. La Commissione rileva che, qualora aiuti autorizzati siano attuati in modo abusivo, essa è autorizzata ad avviare un procedimento d'indagine formale a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

Va rilevato anche che, di massima, quando un'impresa acquisisce le attività di un'impresa assoggettata a procedura concorsuale, non si ritiene che la prima fruisca degli eventuali aiuti statali anteriormente erogati alla seconda, a patto che le condizioni dell'acquisizione siano tali da fugare il sospetto che ci si trovi in presenza di un'operazione montata proprio per far apparire compatibili degli aiuti altrimenti non compatibili e per sfuggire ad un'eventuale ingiunzione di restituzione dell'aiuto medesimo. Nella fattispecie questa considerazione è indubbiamente pertinente, visto che i soci dell'impresa di salvataggio («Auffanglösung»), ossia la neocostituita Dampfkessel- und Behälterbau GmbH, ed i soci dell'impresa DH Dampfkesselbau, in fase di liquidazione, sono gli stessi. Finora non è stato chiarito in che modo sia stato impiegato il precedente aiuto.

La Commissione teme inoltre che la sua decisione a favore di Dampfkessel Hohenturm GmbH si sia basata su dati inesatti trasmessi nel corso del procedimento, che avrebbero avuto un peso determinante sulla decisione stessa. Non si può quindi escludere che tale decisione sia revocata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999.

Va rammentato che, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, tutti gli aiuti illecitamente concessi devono essere restituiti dal beneficiario.

„I. DAS VERFAHREN

Mit Schreiben vom 27. Dezember 1996 genehmigte die Kommission Beihilfen in Höhe von 32,53 Mio. DEM für die Privatisierung und Umstrukturierung der Dampfkesselbau Hohenturm GmbH ⁽⁴⁾. Gleichzeitig wurde die Bundesregierung aufgefordert, jährlich Bericht über die Durchführung des Umstrukturierungsplans zu erstatten. Der Jahresbericht von 1997 wurde mit Schreiben vom 20. November 1998 übermittelt. Darin wurde der Kommission mitgeteilt, daß die Umstrukturierung auf der Grundlage des von der Kommission genehmigten Plans nicht erfolgreich verlaufen ist. Die Bundesregierung unterrichtete die Kommission im selben Schreiben von einer Änderung des Umstrukturierungsplans und meldete eine neue Umstrukturierungsbeihilfe in Höhe von 13,825 Mio. DEM an.

Da bereits ein Darlehen über 825 000 DEM gewährt worden war, wurde die Sache unter der Nummer NN 148/98 registriert.

Mit Schreiben vom 2. Februar 1999 forderte die Kommission weitere Auskünfte an. Die Antwort der deutschen Behörden ging am 1. April 1999 bei der Kommission ein.

⁽²⁾ Il programma di prestiti di consolidamento in favore di imprese situate nel Land Sassonia-Anhalt (Fondo di consolidamento) è un regime autorizzato (N 452/97).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 2 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽⁴⁾ Staatliche Beihilfe N 722/96; Schreiben der Kommission vom 27. Dezember 1996 (SG(96) D/11702).

II. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEIHILFE

1. Unternehmenssituation

Die aus der Dampfkesselbau Hohenturm GmbH hervorgegangenen Gesellschaften der Dampfkessel Hohenturm Unternehmensgruppe haben ihren Sitz in Hohenturm, Land Sachsen-Anhalt, einer Region mit einer sehr hohen Arbeitslosenquote von 20,4 %. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften umfaßt die Entwicklung, Herstellung, Montage und den Vertrieb von Kraftwerksausrüstungen und Anlagen, Umweltschutzkomponenten, Stahl- und Rohrleitungsbau sowie Reparatur und Serviceleistungen des vorgenannten Profils. In den Gesellschaften, die einer Gruppe privater Investoren gehören, waren zuletzt 161 Arbeitnehmer beschäftigt. Ihr Jahresumsatz belief sich 1998 auf 28,3 Mio. DEM. Die Unternehmensgruppe erfüllt die Voraussetzungen für KMU.

2. Der genehmigte Umstrukturierungsplan

Wesentlicher Aspekt des genehmigten Umstrukturierungsplans war es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß das Unternehmen als erfolgreicher Anbieter von Komplettanlagen im Markt für kleinere und mittlere Kraftwerks- und Kesselanlagen kommunaler und mittelständischer Betreiber auftreten kann.

Der Umstrukturierungsplan enthielt deshalb mehrere Vorgaben:

- Neuordnung des Unternehmens in eine Besitz-Holding (DH Industrieholding) und Ausgliederung bzw. Neugründung operativer Tochtergesellschaften (DH Dampfkesselanlagenbau, DH Kraftwerksservice, DH Bio-Energieanlagen, DH Werkstoffprüfung und DH Schweißtechnologie),
- neue Investitionen in Fertigungsstätten und Ausrüstungen,
- Kostensenkung im Bereich Management, Produktion und Controlling.

Die endgültige Wiederherstellung der Rentabilität der Unternehmen war für den Zeitraum 1996—1999 vorgesehen.

Verwendung der genehmigten staatlichen Beihilfe:

Maßnahme	(in Mio. DEM)	
	Genehmigte Beihilfe	Gewährt bis 31.12.1997
Soziale Maßnahmen	0,9	0,9
Verlustausgleich	5,1	15,0 ⁽¹⁾
Investitionen	11,9	—
Forschung/Entwicklung	3,0	—
Entschuldung gegenüber Banken	2,6	2,6
Entschuldung gegenüber der BMGB	9,03	9,3
Insgesamt	32,531	27,530

⁽¹⁾ Mit den 15 Mio. DEM sind bilanzwirksame Verluste der DH Industrieholding ausgeglichen worden, wobei jedoch die in der Genehmigung der Kommission vorgegebene Zweckbindung nicht eingehalten wurde.

3. Scheitern des genehmigten Umstrukturierungsplans

Durch die Aus- und Neugründungen und die hierdurch geschaffenen schlankeren und leistungsfähigeren Strukturen sowie durch die Restrukturierung der Fertigung konnten die Marktpräsenz der DH-Gruppe im Zuliefer- und Service-Bereich zwar gestärkt und namhafte Unternehmen wie RWE, ABB Kraftwerksservice, Babcock Kraftwerkstechnik und Siemens KWU als Kunden gewonnen werden, doch zeigte sich recht schnell, daß die strategische Zielrichtung des Umstrukturierungskonzeptes, als Anlagenbauer sämtliche Leistungen vom Engineering bis zur Fertigung und Montage aus einer Hand anzubieten, nicht durchsetzbar sein würde.

Den Angaben der deutschen Behörden zufolge hatte sich der Anlagenbaumarkt seit 1995/96 so grundlegend und dynamisch verändert, daß auch etablierte Großunternehmen gezwungen waren, sich durch Fusionen, Restrukturierungen und Neupositionierung — vor allem im Engineering-Geschäft — an eine dramatisch veränderte Marktsituation anzupassen. Die Marktnische für kleinere Anlagen (kommunale Nutzer und mittelständische Industriebetriebe), die bisher von den großen Wettbewerbern (z. B. Babcock, Steinmüller, Lentjes) weitgehend unbeachtet geblieben war, hatte sich durch einen Zusammenbruch des Neuanlagengeschäfts aufgrund der Liberalisierung des Energieversorgungsmarkts und der Krisen in Asien und die hieraus folgende Umorientierung der Großunternehmen geschlossen, bevor sich die DH-Gruppe hier positionieren konnte.

Darüber hinaus mußten die Investoren feststellen, daß die zum Zeitpunkt der Privatisierung vorliegenden Zahlen zum Angebotsvolumen auf unzutreffenden Annahmen beruhten. Die hierauf zurückzuführende Unterauslastung führte zu Cash-Verlusten in Höhe von ca. 3 Mio. DEM.

Wesentlich härter wurden die Sanierungsbemühungen jedoch durch Nachlaufverluste in Höhe von etwa 5,5 Mio. DEM aus Aufträgen, die vor der Privatisierung geschlossen worden waren, getroffen.

Die Investoren hatten vor Erwerb der Anteile der Dampfkesselbau Hohenturm GmbH die Möglichkeit, eine Due-diligence-Prüfung vorzunehmen, doch aufgrund des eng gesteckten Zeitrahmens verließen sie sich auf die Angaben des Unternehmens und verzichteten auf eine Überprüfung der Kalkulation und Marktchancen der Angebote durch eigene Berechnungen und Kundenbefragungen.

Darüber hinaus kam es zu Durchführungs- und Lieferschwierigkeiten bei der Bewältigung eines von der DH Dampfkesselbau Hohenturm akquirierten Großauftrags im Zusammenhang mit dem Bau eines Kraftwerks im Vereinigten Königreich, der bei einem Umsatz von 14,6 Mio. DEM zu Cash-Verlusten von 6,3 Mio. DEM führte.

Ein Vergleich der Ist-Situation bezüglich der Umsatzzahlen und des Unternehmensergebnisses zum genehmigten Umstrukturierungsplan zeigt zum Ende des Jahres 1998 eine Abweichung von mehr als 100 %. Ca. 80 % der seit der Privatisierung aufgelaufenen Verluste in der Unternehmensgruppe in Höhe von 24 Mio. DEM entfallen auf den Anlagenbau (DH Industrieholding und DH Dampfkesselbau kumuliert).

Während die DH Dampfkesselbau wegen Überschuldung am 25. Mai 1998 einen Antrag auf Eröffnung des Gesamtvollstreckungsverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft stellen mußte, konnte die Liquidität der DH Industrieholding nur durch Zuschußzahlungen der BvS aufrechterhalten werden.

Die Weiterführung des Dampfkesselanlagenbaus war in dieser Situation wenig sinnvoll. Die Investoren suchten daher nach einem modifizierten Lösungsweg, der die Fortführung der Unternehmensgruppe sichern sollte.

4. Modifizierter Umstrukturierungsplan

4.1. Interne Maßnahmen

Ziel des modifizierten Unternehmensplans — Restrukturierung des Unternehmensportfolio als Komponenten- und Lohnfertiger sowie Servicegesellschaft — soll es sein, die Position in den Service- und Dienstleistungsgeschäften zu stabilisieren und eventuell auszubauen. Als Voraussetzung hierfür und mit Blick auf die oben skizzierte Marktsituation soll die als Auffanglösung für die in Gesamtvollstreckung befindliche DH Dampfkesselbau gegründete Dampfkessel- und Behälterbau GmbH als Komponenten- und Lohnfertiger aufgebaut werden.

Hierfür besteht folgende Ausgangsposition: Da das Anlagevermögen nach wie vor von der DH Industrieholding gemietet wird, hat die Dampfkessel- und Behälterbau GmbH als Vermögenswert lediglich das personelle Know-how übernommen, für das kein Kaufpreis gezahlt worden ist. Das Unternehmen wird daher mittelfristig lediglich einen Investitionsmittelbedarf von etwa [...] (*) DEM haben. Darüber hinaus vermeidet bzw. verringert das Unternehmen zukünftig die im Anlagenbau erheblichen Kalkulationsrisiken und Vorfinanzierungen sowie die damit verbundenen möglichen Gewährleistungsrisiken.

Den deutschen Behörden zufolge ist es DH Kraftwerksservice gelungen, am Markt Fuß zu fassen und Projekte z. B. für RWE, ABB oder Badenwerke kostendeckend oder mit Gewinn abzuschließen. Für die Zukunft werden erhebliche Auftragsvolumina insbesondere aus einer operativen Verbindung mit der Firma DIM Industrieservice, einem Unternehmen, das im Bereich des Industrieservice sowie im Stahl- und Walzwerksservice aktiv ist, erwartet. Auch der DH Werkstoffprüfung ist es gelungen, neben der Erreichung einer Grundauslastung zunehmend externe Kunden zu gewinnen. Die DH Schweißtechnologie bietet u. a. mit dem sogenannten Orbitalschweißverfahren durchaus zukunftsweisende Dienstleistungen an, die das Leistungsangebot der Gruppe sinnvoll abrunden.

Da die Gruppe infolge des modifizierten Umstrukturierungsplans keine Komplettagalen mehr errichtet, hat die DH Industrieholding ihre Mehrheitsbeteiligung von 51 % an der DH Bio-Energieanlagen zum Buchwert des Eigenkapitals an den Mitgesellschafter verkauft.

(*) Betriebsgeheimnis.

Diese insbesondere der dramatisch veränderten Wettbewerbssituation Rechnung tragenden Maßnahmen sollen im Zusammenspiel mit notwendigen Maßnahmen der finanziellen Konsolidierung dazu beitragen, daß sich die Unternehmen der DH-Gruppe am Markt behaupten und als hochwertige Zulieferer im Kesselbau sowie dem aktuellen Trend zu kleineren Kraftwerkstypen, vor allem Gas- und Dampfanlagen sowie Biomasseanlagen folgend (ein Bereich, in dem die Unternehmen erfahren sind und als Komponentenlieferanten über gute Referenzen verfügen), ihre Überlebensfähigkeit unter Beweis stellen.

4.2. Finanzielle Umstrukturierung

a) Beihilfen zugunsten der Dampfkessel- und Behälterbau GmbH

Für die neugegründete Gesellschaft Dampfkessel- und Behälterbau Hohenturm GmbH als Auffanglösung gewährt die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) eine neue Rahmenbürgschaft bis zu 3 Mio. DEM. Verbürgt wurden damit Anzahlungs-, Erfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften (Avalbürgschaften). Im übrigen war es neben der Absicherung der Neuaufträge erforderlich, das Umlaufvermögen der neugegründeten Gesellschaft aufzubauen, was angesichts der Unternehmenssituation durch die Inanspruchnahme des Fremdkapitalmarkts nicht möglich war. Daher wurde aus dem Konsolidierungsfonds des Landes Sachsen-Anhalt⁽⁵⁾ ein zu 6,5 % verzinsliches Darlehen in Höhe von 825 000 DEM zur Verfügung gestellt.

b) Verlängerung der bestehenden Rahmenbürgschaft für die DH Dampfkesselbau

Neben der Gewährung einer neuen Rahmenbürgschaft wurde die Verlängerung der Frist für die Ablösung der von der BvS vor der Privatisierung gewährten Avalbürgschaften in Höhe von 10 Mio. DEM zugunsten der sich in Gesamtvollstreckung befindlichen DH Dampfkesselbau als erforderlich angesehen. 1996, als das Unternehmen privatisiert wurde, bestand ein verbürgter Avalrahmen in Höhe von 20 Mio. DEM, der privatisierungsvertraglich von den Erwerbern abzulösen ist. Dies ist mangels ausreichender Liquidität erst in Höhe von 10 Mio. DEM erfolgt. Die Ablösungsfrist soll bis zum 2. Januar 2000 verlängert werden.

c) Investorenbeitrag

Die Gesellschafter der DH Industrieholding als 100%ige Anteilseignerin der Dampfkessel- und Behälterbau GmbH statten ihrerseits die Gesellschaft mit einer Eigenkapitaleinlage von 1 Mio. DEM aus. Darüber hinaus haben sie der DH Industrieholding weiteres Eigenkapital in Höhe von 3,5 Mio. DEM als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Damit wurde diese in die Lage versetzt, entsprechend einer Nachtragsvereinbarung zum Privatisierungsvertrag zugunsten der Tochtergesellschaften deren Ausfälle aufgrund der Gesamtvollstreckung über das Vermögen der DH Dampfkesselbau bis zur Höhe von 1,6 Mio. DEM auszugleichen.

⁽⁵⁾ Die Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungsdarlehen an mittelständische Unternehmen im Land Sachsen-Anhalt (Konsolidierungsfonds) ist ein genehmigtes Programm (N 452/97).

Finanzausstattung des modifizierten Umstrukturierungsplans

Quelle	Art	Mio. DEM
BvS	Bürgschaft	3,0
BvS	Bürgschaftsverlängerung	10,0
Land Sachsen-Anhalt	Darlehen	0,825
Investor	Eigenkapitaleinlage	1,0
Investor	Gesellschafterdarlehen	3,5
Insgesamt		18,325

Der modifizierte Umstrukturierungsplan gilt für den Zeitraum 1998—2001.

III. BEURTEILUNG DER BEIHILFE

1. Allgemeine Regeln für staatliche Beihilfen

Durch die von den deutschen Behörden bereitgestellten Beihilfen werden Unternehmen der DH-Gruppe, insbesondere die neugegründete Dampfkessel- und Behälterbau Hohenturm GmbH und die DH Dampfkesselbau (in Gesamtvollstreckung), begünstigt.

Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag bildet die einzige Rechtsgrundlage für die Vereinbarkeit von Umstrukturierungsbeihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten mit dem Gemeinsamen Markt. Danach kann die Kommission ‚Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige [. . .], soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft‘ unter Anwendung der gemeinschaftlichen Leitlinien für die Beurteilung von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen⁽⁶⁾ genehmigen.

Im vorliegenden Fall berücksichtigt die Kommission auch, daß die Unternehmen der DH-Unternehmensgruppe in einem Gebiet liegen, das unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag fällt, da die neuen Bundesländer zu denjenigen Regionen der Gemeinschaft gehören, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist und erhebliche Unterbeschäftigung herrscht⁽⁷⁾.

Erhalten einzelne Unternehmen Beihilfen, so wird die strukturelle Anpassungslast auf andere Unternehmen abgewälzt. Die Kommission betrachtet Umstrukturierungsbeihilfen daher besonders kritisch und genehmigt sie nur dann, wenn durch einen weitreichenden, soliden und realistischen Umstrukturierungsplan, der sowohl physische als auch finanzielle Umstrukturierungsmaßnahmen enthält, die Rentabilität des Unternehmens langfristig wiedergestellt wird, ohne daß unannehmbare,

⁽⁶⁾ ABl. C 368 vom 23.12.1994.

⁽⁷⁾ Entscheidung 94/266/EG der Kommission vom 21.12.1993 (ABl. L 114 vom 5.5.1994).

nachteilige Auswirkungen auf den Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft entstehen. Ohne einen solchen Plan sieht die Kommission die Beihilfe lediglich als Betriebsbeihilfe zum Verlustausgleich an, die nicht zulässig ist⁽⁸⁾.

Gewähren öffentliche Stellen einem Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten Darlehen oder Bürgschaften, so besteht die Wahrscheinlichkeit, daß diese finanziellen Transfers Elemente einer staatlichen Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag enthalten. Daher müssen derartige finanzielle Transaktionen der Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag vorher mitgeteilt werden. Die Vermutung, daß in diesem Fall eine Beihilfe vorliegt, verstärkt sich, wenn z. B. der gesamte Wirtschaftszweig, wie die deutschen Behörden im vorliegenden Fall erklärt haben, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die Kommission bedauert daher, daß die Bundesrepublik Deutschland ihrer Meldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag nicht nachgekommen ist, indem sie Beihilfen gewährte, bevor sie der Kommission notifiziert wurden.

Die Begünstigung eines Darlehens oder einer staatlichen Bürgschaft besteht darin, daß das Risiko durch den Staat getragen wird. Das Beihilfeelement muß daher an den Details der Bürgschaft oder des Darlehens, insbesondere dem Ausfallrisiko des Schuldners gemessen werden. Da der Risikofaktor auf Erfahrungswerten hinsichtlich von Forderungsausfällen unter vergleichbaren Umständen beruht, beträgt die Beihilfeintensität im vorliegenden Fall 100 %.

2. Vereinbarkeit der Beihilfen zugunsten der Dampfkessel- und Behälterbau GmbH

2.1. Förderungswürdigkeit des Unternehmens

Den Leitlinien zufolge kommt die neugegründete Dampfkessel- und Behälterbau GmbH grundsätzlich nicht für Umstrukturierungsbeihilfen in Betracht, und zwar auch dann nicht, wenn ihre anfängliche Finanzsituation prekär ist. Dies gilt grundsätzlich für neue Unternehmen, die aus der Abwicklung eines anderen Unternehmens hervorgegangen sind und in dessen wirtschaftlicher Kontinuität stehen. Einzige Ausnahme von dieser Regel sind mögliche Fälle, die von der BvS im Rahmen ihres Privatisierungsauftrags bezuschußt werden⁽⁹⁾. Die Dampfkessel- und Behälterbau GmbH befindet sich in den neuen Bundesländern und führt die Geschäfte der in Gesamtvollstreckung befindlichen DH Dampfkesselbau fort.

2.2. Wiederherstellung der Rentabilität

Eine Umstrukturierung stützt sich auf einen realistischen, kohärenten und weitreichenden Plan zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des Unternehmens.

⁽⁸⁾ Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) GATT-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 156 ff.) sowie auch Mitteilung der Kommission (ABl. C 328 vom 25.11.1994, S. 2 — Iritecna).

⁽⁹⁾ Siehe Entscheidungen der Kommission N 874/96 und NN 139/96 vom 16.4.1997 sowie vom 29.4.1997 — UNION Werkzeugmaschinen GmbH; Entscheidung der Kommission N 892/96, Schreiben D/4047 vom 28.5.1997 sowie Schreiben der Kommission D/55085 vom 30.12.1998.

Der von den deutschen Behörden vorgelegte modifizierte Umstrukturierungsplan beschreibt zwar nachvollziehbar die Umstände, die zu den Schwierigkeiten des Unternehmens geführt haben, sowie die betreffenden Umstrukturierungsmaßnahmen, doch bezweifelt die Kommission nach wie vor, daß der neue Umstrukturierungsplan den Bedingungen der Leitlinien entspricht.

Die Kommission hat erhebliche Zweifel daran, daß durch die Neuordnung der Unternehmensgruppe die Rentabilität des Unternehmens innerhalb einer angemessenen Frist langfristig wiederhergestellt werden kann. Trotz der durch die deutschen Behörden übermittelten Unternehmensdaten bezüglich der Dampfkessel- und Behälterbau GmbH, die eine positive Unternehmensentwicklung prognostizieren, erscheint die Gesellschaft im Verbund der Unternehmen der DH-Gruppe weiterhin stark gefährdet.

Wegen des Fehlens jeglicher Informationen über die Finanzströme und die Abgrenzung der Konten innerhalb der DH-Gruppe hegt die Kommission die Befürchtung, daß die Probleme der DH Industrieholding, die aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich sind, auf das neu errichtete Unternehmen durchschlagen. Die Kommission hat im übrigen keine Finanzdaten für die Unternehmensgruppe (z. B. Bilanzvorausschau, Gewinn- und Verlustrechnung) erhalten, die die Entwicklung der Unternehmen in der Zukunft zeigen.

Erwartete finanzielle Ergebnisse für die DH Industrieholding

	1998 (Ist-Zahlen)	1999 (Prognose- modifizierter Plan)	2000	2001
Umsatz	5 618 497	[..] (*)	[..] (*)	[..] (*)
Materialkosten	2 956 614	[..]	[..]	[..]
Personalkosten	857 179	[..]	[..]	[..]
Abschreibung	2 016 245	[..]	[..]	[..]
Ergebnis	- 8 637 839	[..]	[..]	[..]

(*) Betriebsgeheimnis.

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß die Holding-Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihre Rentabilität innerhalb einer angemessenen Frist langfristig wiederherzustellen.

Diese Einschätzung wird dadurch verstärkt, daß die Annahmen hinsichtlich der künftigen Betriebsbedingungen für die gesamte Unternehmensgruppe nur sehr vage formuliert sind. Insbesondere ist die Vorausschau bezüglich der Situation und der Entwicklung von Angebot und Nachfrage auf den Märkten, die von den Unternehmen der DH-Gruppe bedient werden sollen, nicht so konkret, um eine hinreichend sichere Prognose zu stellen.

Es wurde lediglich ausgeführt, daß durch mögliche Aufträge aus der Hydraulik Nord GmbH, die zum nicht näher skizzierten DIM Industrieservice gehört, 1998 ein Auftragsvolumen in Höhe von [..] (*) DEM erwartet wurde. Die deutschen Behör-

(*) Betriebsgeheimnis.

den haben darüber hinaus nicht dargelegt, woraus sich die Einschätzung ableitet, daß der DH Kraftwerksservice in 1999 Aufträge in einem Volumen von bis zu [..] (*) DEM akquirieren kann. Unklar ist auch, wie die operative Anbindung der Unternehmen der DH-Gruppe an den DIM Industrieservice gestaltet werden soll.

Insbesondere bezüglich der neugegründeten Dampfkessel- und Behälterbau GmbH fehlen jegliche nachprüfbare Daten, die darüber Aufschluß geben könnten, daß es dem Unternehmen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gelingen wird, sich langfristig als Produzent von anspruchsvollen Komponenten für Kesselanlagen sowie von Apparaten und Druckbehältern am Markt zu etablieren.

Dies ist um so mehr erforderlich, als sich die Prognose der Investoren zur Entwicklung der Unternehmensgruppe nach der Privatisierung im wesentlichen als nicht zutreffend erwiesen hat.

Da zudem auch bezüglich der übrigen Unternehmen der DH-Gruppe nachprüfbare Daten zur Angebots- und Auftragsituation fehlen, kann keine Prognose gestellt werden. Es sind deshalb ernsthafte Zweifel an der Lebensfähigkeit der Unternehmen angebracht.

Konsequenterweise führt die Analyse der der Kommission vorliegenden Unternehmensdaten nicht zu dem Ergebnis, daß die neu gegründete Dampfkessel- und Behälterbau GmbH in der Lage sein wird, aus eigener Kraft im Wettbewerb zu bestehen und insbesondere alle Kosten einschließlich Abschreibungen und Finanzierungen decken zu können.

3. Beihilfe zugunsten der DH Dampfkesselbau (in Gesamtvollstreckung)

Im Zusammenhang mit der Verlängerung einer bestehenden Bürgschaftsregelung zugunsten der in Gesamtvollstreckung befindlichen Gesellschaft muß beachtet werden, daß zur Vermeidung jeder mißbräuchlichen Förderung Umstrukturierungsbeihilfen normalerweise nur einmal gewährt werden sollen. Das Unternehmen muß daher bei der Ausarbeitung des Umstrukturierungsplans weitsichtig planen. Die Kommission genehmigt in der Regel die Gewährung einer weiteren Umstrukturierungsbeihilfe nur unter außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Umständen, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat. Unter unvorhersehbaren Umständen ist ein Ereignis zu verstehen, das zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Umstrukturierungsplans in keiner Weise vorhergesehen werden konnte. Auf der Basis der ihr übermittelten Informationen sieht sich die Kommission nicht in der Lage, eine Ausnahme vom Grundsatz der ‚einmaligen Beihilfe‘ zu genehmigen.

4. Vollständige Durchführung des Umstrukturierungsplans und Einhaltung der Auflagen durch die DH-Gruppe

Des weiteren ist zu bedenken, daß das Unternehmen selbstverständlich den von der Kommission genehmigten Umstrukturierungsplan vollständig durchführen und alle in der diesbezüglichen Kommissionsentscheidung aufgegebenen Verpflichtungen

(*) Betriebsgeheimnis.

einhalten muß. Jede Nichteinhaltung des Plans und der betreffenden Verpflichtungen müßte die Kommission als mißbräuchliche Verwendung der Beihilfe ansehen. Nach wie vor sind, was die Durchführung des genehmigten Plans durch die DH-Gruppe angeht, Fragen offen. Kernelement des Plans war die Durchführung eines Investitionsprogramms im Umfang von 11,9 Mio. DEM, während mit einem wesentlichen Teil der genehmigten Beihilfen die Liquidität des DH Industrieholding aufrechterhalten worden ist.

Darüber hinausgehend gibt es Bedenken bezüglich eventuell unrichtiger Informationen, die für die frühere Genehmigung erteilt worden sind.

Grundsätzlich ist festzustellen, daß ein Unternehmen, welches Assets einer Gesellschaft in Gesamtvollstreckung übernimmt, nicht als eines gilt, das durch eine dieser Gesellschaft früher gewährten Beihilfe begünstigt wird, vorausgesetzt daß die Bedingungen der Übernahme so sind, daß jeder Verdacht eines ‚Auswaschens‘ (jede Maßnahme, die dazu dient, nicht vereinbarte Beihilfen als vereinbar erscheinen zu lassen und eventuellen zukünftigen Rückforderungen zu entziehen) der Beihilfe ausgeschlossen ist. Im vorliegenden Fall ist dies durchaus von Belang, da die Gesellschafter der als Auffanglösung neugegründeten Dampfkessel- und Behälterbau GmbH für die in Gesamtvollstreckung befindliche DH Dampfkesselbau mit den Gesellschaftern der DH Dampfkesselbau identisch sind.

Es wurde nicht dargelegt, warum und unter welchen Umständen die alten Gesellschafter zur Fortführung des Unternehmens bestimmt worden sind.

Nicht geklärt wurde insoweit auch die Frage, was mit den alten Beihilfen geschehen ist.

Solange der Kommission keine vollständigen Informationen über den Umstrukturierungsplan und die Auswahl der Investoren vorliegen, kann sie die Einhaltung der übrigen Bedingungen der Leitlinien nicht beurteilen.

IV. SCHLUSSFOLGERUNG

Auf der Grundlage der ihr zur Verfügung stehenden Informationen bringt die Kommission ihre Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfen zugunsten der Dampfkessel- und Behälterbau Hohenturm GmbH zum Ausdruck. Die Analyse der der Kommission übermittelten Daten zur Unternehmensentwicklung lassen Zweifel daran bestehen, daß aufgrund des vorgeschlagenen Umstrukturierungsplans eine Reorganisation der Unternehmen in der Weise erfolgt, daß diese nach Abschluß der Umstrukturierung alle Kosten einschließlich Abschreibungen und Finanzierungskosten ohne weitere Beihilfen decken können. Die Eigenkapitalrentabilität der neu errichteten Gesellschaft wird nach Auffassung der Kommission nicht ausreichen, um aus eigener Kraft im Wettbewerb bestehen zu können.

Im übrigen hat die Kommission auch Zweifel hinsichtlich der Auswirkungen und Zielrichtung der Errichtung der neuen Gesellschaft.

Wegen fehlender Informationen über die Finanzbeziehungen zwischen der DH Industrieholding und ihren Tochterunternehmen muß der Schluß gezogen werden, daß ernsthafte Zweifel an der Lebensfähigkeit der gesamten DH-Gruppe angebracht sind.

Die Kommission hat auch Bedenken, ob die Voraussetzungen zur Genehmigung einer Ausnahme vom Grundsatz der ‚einmaligen Beihilfe‘ bezüglich der der DH Dampfkesselbau gewährten Beihilfe vorliegen.

Darüber hinaus hat die Kommission Bedenken dahingehend, ob der ursprüngliche Umstrukturierungsplan ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Bedenklich erscheint auch der Umstand, daß die ‚Auffanglösung‘ mit denselben Investoren weitergeführt wurde wie vor Eröffnung des Gesamtvollstreckungsverfahrens über das Vermögen der DH Dampfkesselbau. Konsequenterweise hat die Kommission Bedenken, ob im vorliegenden Fall ein Beihilfemißbrauch festzustellen ist. Die Kommission gibt zu bedenken, daß sie bei mißbräuchlicher Anwendung von Beihilfen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates⁽¹⁰⁾ das förmliche Prüfverfahren eröffnen kann.

Im übrigen hat die Kommission Bedenken, daß die zugunsten der Dampfkessel Hohenturm GmbH erlassene Entscheidung auf der Übermittlung unrichtiger Informationen beruht, die ein für die Entscheidung ausschlaggebender Faktor waren. Daher könnte möglicherweise ein Widerruf der Entscheidung gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 in Betracht gezogen werden.

Die Kommission hat deshalb beschlossen, hinsichtlich der genannten Maßnahmen und eventueller künftiger Beihilfen, die die weitere Umstrukturierung der DH-Gruppe unterstützen sollen, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag sowie Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 zu eröffnen.

Aus diesen Gründen fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, ihr innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens alle zur Beurteilung der Vereinbarkeit dieser und weiterer möglicher Beihilfen, die im Zusammenhang mit der Restrukturierung dieser Unternehmen gewährt worden sind, sachdienlichen Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln. Anderenfalls wird die Kommission eine Entscheidung auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen annehmen. Sie bittet die deutschen Behörden, dem etwaigen Empfänger der Beihilfe unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.“

⁽¹⁰⁾ Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22.3.1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 88 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(1999/C 379/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 15.10.1999**Stato membro:** Italia (Piemonte)**N. dell'aiuto:** N 237/99**Titolo:** Interventi finanziari per il miglioramento dei Servizi complementari al trasporto pubblico locale**Obiettivo:** Promuovere la sostituzione degli autoveicoli, con oltre cinque anni di età, destinati a servizi di auto pubblica e di autonoleggio con autista**Fondamento giuridico:** Disegno di legge regionale del Piemonte n. 327 «Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale»**Stanziamiento:** 20 Mrd di ITL (10,3 Mio di EUR circa)**Intensità o importo dell'aiuto:** La misura non costituisce aiuto**Durata:** 5 anni (dal 2000 al 2004)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 10.11.1999**Stato membro:** Paesi Bassi**N. dell'aiuto:** N 199/99**Titolo:** Norme transitorie per l'abolizione dell'esenzione dall'imposta sulle società per le imprese di trasporto municipali**Obiettivo:** La misura mira a sostenere i cambiamenti strutturali nelle imprese di trasporto municipali prima della loro partecipazione ai mercati aperti alla concorrenza**Fondamento giuridico:** Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (afschaffing van de vrijstelling voor gemeentelijke vervoerbedrijven)**Stanziamiento:** Massimo 65 Mio di NLG (29,5 Mio di EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** Imposta sul reddito delle società**Durata:** Sarà progressivamente abolita nel corso del 2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 21.10.1999**Stato membro:** Spagna**N. dell'aiuto:** N 491/99**Titolo:** Aiuti per il pensionamento anticipato degli autotrasportatori-autonomi**Obiettivo:** Facilitare il pensionamento anticipato degli autotrasportatori-autonomi di età superiore ai 60 anni**Fondamento giuridico:** Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas a transportistas autónomos de mercancías por carretera que abandonen la actividad**Stanziamiento:** 9 Mrd di ESP (54,1 Mio di EUR circa)**Intensità o importo dell'aiuto:** La misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sul SEE in quanto non falsa la concorrenza**Durata:** Tre anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 22.11.1999**Stato membro:** Italia**N. dell'aiuto:** N 312/99**Titolo:** Regione Valle d'Aosta — Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area industriale «Cogne» di Aosta: aiuti a PMI e a grandi imprese in un area ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)**Obiettivo:** Riconversione industriale**Fondamento giuridico:** Deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta dell'8.2.1999 n. 322**Stanziamiento:** 52 Mrd di ITL (31 Mio di EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** 15 % ESN alle medie imprese, 20 % alle piccole imprese e 10 % alle altre imprese**Durata:** 7 anni (1999-2006)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 26.11.1999

Stato membro: Portogallo

N. dell'aiuto: N 365/99

Titolo: Promozione, salinatura e qualità dei prodotti della pesca

Obiettivo: Favorire la promozione dei prodotti e delle specie meno conosciute, l'ammodernamento della salinatura e il miglioramento della qualità dei prodotti della pesca

Fondamento giuridico: Despacho normativo do secretário de Estado das Pescas

Stanziamiento: 625 Mio di PTE (\pm 3 117 487 EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Secondo i tassi fissati dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio

Durata: 1999-2001

Altre informazioni: Le misure sono conformi alle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore (GU C 100 del 27.3.1997) e al regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(1999/C 379/06)

Data di adozione della decisione: 10.11.1999

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: N 251/B/99

Titolo: Aiuto temporaneo agromonetario — Programmi per le carni bovine o ovine

Obiettivo: Compensare le perdite di reddito subite dai produttori a seguito della diminuzione dei tassi di cambio applicabili a taluni aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale, regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98, (CE) n. 2813/98 e (CE) n. 755/1999 della Commissione

Stanziamiento:

— 1999: 34,012 milioni di EUR

— 2000: 11,337 milioni di EUR

— 2001: 5,669 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile secondo il tipo di animali

Durata: 3 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 10.11.1999

Stato membro: Lussemburgo

N. dell'aiuto: N 295/99

Titolo: Aiuti agromonetari temporanei

Obiettivo: Compensare le perdite di reddito subite dagli agricoltori in seguito al passaggio all'euro

Fondamento giuridico: Regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98, (CE) n. 2813/98, (CE) n. 755/1999 e (CE) n. 1639/1999 della Commissione

Stanziamiento:

— 1999: 184 400 EUR

— 2000: 61 467 EUR

— 2001: 40 976 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: In funzione della natura delle misure

Durata: Triennale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Comunicazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) ⁽¹⁾

(1999/C 379/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, la Commissione invita tutti gli interessati a trasmetterle le loro osservazioni sul seguente progetto di regolamento (CE) della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi nel settore del trasporto marittimo, inviandole, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Unità IV/D2, ufficio C 100 — 6/134
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 12
E-mail: maritimeconsortia@cec.eu.int

⁽¹⁾ GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3. Nota editoriale: il titolo del regolamento (CEE) n. 479/92 — che fa riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 — è stato modificato per conformarlo alla nuova numerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, come disposto dall'articolo 12 del trattato di Amsterdam.

Progetto preliminare di regolamento (CE) della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) ⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione competenza ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato;
- (2) considerando che la Commissione si è avvalsa di tale competenza adottando il regolamento (CEE) n. 870/95, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) ⁽²⁾; che, alla luce dell'esperienza finora acquisita, è possibile definire una categoria di consorzi che possono rientrare nel campo

⁽¹⁾ GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 89 del 21.4.1995, pag. 7.

di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, ma che di regola possono considerarsi rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3;

- (3) considerando che la Commissione ha preso in debita considerazione la specificità dei trasporti marittimi; che tale specificità costituirà per la Commissione un importante fattore di valutazione anche per l'eventuale esame di consorzi esulanti dal campo d'applicazione della presente esenzione per categoria;
- (4) considerando che i consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali; che essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei «container», nonché un impiego più efficace della capacità delle navi;
- (5) considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi fruiscono generalmente di una congrua parte dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio; che tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali e di altro genere più moderne; che, tuttavia, gli utenti possono effettivamente usufruirne soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici in cui operano i consorzi;
- (6) considerando che è necessario pertanto concedere a tali accordi un'esenzione per categoria, a condizione che essi non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici di cui trattasi; che, allo scopo di prendere in considerazione il persistere di una situazione fluttuante del mercato dei trasporti marittimi e le frequenti modifiche apportate dalle parti alle clausole degli accordi di consorzio o alle attività che esse svolgono nel loro ambito, il presente regolamento è inteso a precisare le condizioni che i consorzi debbono rispettare per poter usufruire dell'esenzione per categoria loro concessa;
- (7) considerando che una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio, al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, è quella di poter operare aggiustamenti di capacità; che ciò non avviene in caso di mancato impiego di una certa percentuale delle capacità delle navi disponibili nell'ambito di un consorzio;
- (8) considerando che l'esenzione per categoria accordata dal presente regolamento si applica sia ai consorzi che ope-

rano all'interno di una conferenza marittima, sia ai consorzi che operano al di fuori di tali conferenze, salvo il fatto che non copre la determinazione comune dei noli;

- (9) considerando che le attività di determinazione dei prezzi dei noli rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che i membri di un consorzio che intendono fissare i prezzi in comune ma non soddisfano i criteri di detto regolamento devono chiedere un'esenzione individuale;
- (10) considerando che la prima delle condizioni cui deve essere subordinata l'esenzione per categoria è quella di garantire che una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'aumento di efficacia e degli altri vantaggi offerti dai consorzi sia riservata agli utenti dei servizi di trasporto;
- (11) considerando che tale esigenza, imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando si verificano una o più delle situazioni qui di seguito descritte:
 - esiste, tra i membri della conferenza in cui opera il consorzio, una concorrenza effettiva in materia di prezzi grazie alla facoltà d'iniziativa tariffaria indipendente («independent rate action»);
 - esiste, all'interno della conferenza in cui opera il consorzio, un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri consorziati e gli altri membri della conferenza non consorziati in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente ai consorzi di offrire modalità contrattuali di servizio proprie — riguardanti ad esempio l'offerta, da parte del solo consorzio, di un servizio di consegna «just in time» o di un servizio «electronic data interchange» (EDI) perfezionato che consenta di indicare in ogni momento agli utenti dove si trovano le loro merci — oppure permette una maggiore frequenza dei collegamenti e degli scali del servizio offerto dal consorzio rispetto a quello offerto dalla conferenza;
 - i membri del consorzio sono esposti alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate, indipendentemente dal fatto che una conferenza sia o meno operativa nel traffico in questione;
- (12) considerando che, al fine di soddisfare la stessa esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, occorre prevedere anche un'altra condizione, diretta a promuovere la concorrenza individuale in merito alla qualità del servizio tra i consorziati, nonché tra questi ultimi e le altre compagnie marittime attive nel traffico;

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.

- (13) considerando che sarebbe opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una stessa linea, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievole per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico;
- (14) considerando che le condizioni previste dovrebbero inoltre mirare ad impedire che i consorzi applichino restrizioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso; considerando tuttavia che, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri; che è altresì opportuno prevedere che, qualora il consorzio operi con una struttura commerciale comune, sia riconosciuto ad ogni consorziato il diritto di intraprendere attività di marketing indipendenti, previo adeguato preavviso;
- (15) considerando che l'esenzione deve essere limitata ai consorzi che non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati;
- (16) considerando che, per valutare ai fini di un'esenzione l'esistenza di una concorrenza effettiva su ciascun mercato sul quale opera il consorzio, occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto;
- (17) considerando che l'esenzione per categoria concessa dal presente regolamento si applica dunque soltanto a condizione che la quota di mercato detenuta da un consorzio su ciascuno dei mercati sui quali opera non superi un determinato ordine di grandezza;
- (18) considerando che, per i consorzi che operano nell'ambito di una conferenza, deve essere prevista una quota di mercato più ridotta, dato che gli accordi di consorzio si sovrappongono ad un accordo restrittivo già esistente nel traffico in questione;
- (19) considerando che è opportuno peraltro offrire una procedura semplificata ai consorzi che, pur superando di una determinata percentuale i limiti fissati nel presente regolamento, restano soggetti ad una concorrenza effettiva nel traffico in cui operano, affinché possano beneficiare della certezza del diritto offerta da un'esenzione per categoria; che una tale procedura deve nello stesso tempo permettere alla Commissione di esercitare una vigilanza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;
- (20) considerando che i consorzi che superano detti limiti possono comunque beneficiare di un'esenzione mediante decisione individuale, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, tenuto conto degli aspetti specifici dei trasporti marittimi;
- (21) considerando che il presente regolamento si applica unicamente agli accordi conclusi tra i membri di un consorzio e che, di conseguenza, l'esenzione per categoria non copre gli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da un consorzio o da uno o più dei loro membri con altre compagnie di navigazione; che non contempla neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi;
- (22) considerando che è altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi; che gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati; che deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi; che il presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per consultazioni reali ed effettive e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni; che tale obbligo di consultazione è stabilito limitatamente alle attività proprie esercitate dai consorzi;
- (23) considerando che le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti; che, di conseguenza, è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni;
- (24) considerando che, ai fini del presente regolamento, il concetto di forza maggiore è quello che risulta dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- (25) considerando che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione dei lodi arbitrari e delle raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da permettere alla Commissione di verificare che i consorzi non vengano esonerati dalle condizioni e obbligazioni previste dal presente regolamento violando così le disposizioni degli articoli 81 e 82;
- (26) considerando che è opportuno specificare i casi in cui, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria;

- (27) considerando che dieci consorzi hanno beneficiato dell'esenzione per categoria di cui al regolamento (CE) n. 870/95 in applicazione della procedura di opposizione ivi prevista che ha consentito alla Commissione, in particolare, di accertare che sottostavano ad una concorrenza effettiva; che non si hanno elementi che stiano ad indicare che la situazione si sia modificata in modo che detti consorzi non siano più soggetti ad una concorrenza effettiva; che, pertanto, detti consorzi dovrebbero continuare a fruire dell'esenzione alle condizioni stabilite nel presente regolamento;
- (28) considerando che gli accordi esentati automaticamente in virtù del presente regolamento non devono essere oggetto di una domanda ex articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86; che ciononostante, in caso di fondato dubbio, le imprese potranno richiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento;
- (29) considerando che il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 82 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- 1) «consorzio»: un accordo concluso tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in «container», su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali, ad eccezione della determinazione dei prezzi;
- 2) «trasporto marittimo di linea»: trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
- 3) «patto sul servizio»: un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;

- 4) «utente del trasporto»: qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatori, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci, o qualsiasi associazione di caricatori o spedizionieri;
- 5) «iniziativa tariffaria indipendente» («independent rate action»): diritto, per una compagnia aderente ad una conferenza marittima, di offrire, in maniera occasionale e per merci particolari, dandone preavviso agli altri membri della conferenza, tariffe che differiscono da quelle che figurano nel tariffario della conferenza.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati

1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:
 - a) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che possono comprendere unicamente le seguenti attività:
 - i) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo,
 - ii) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi,
 - iii) l'utilizzazione in comune («pooling») di navi e/o di impianti portuali,
 - iv) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di esercizio congiunto,
 - v) la messa a disposizione di «container», «chassis» e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di «leasing» o di acquisto di dette attrezzature,
 - vi) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;

- b) aggiustamenti temporanei di capacità;
- c) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e di stivaggio);
- d) la partecipazione ad uno o più «pool» di tonnellaggio, di messa in comune degli introiti, di compartecipazione agli utili o alle perdite;
- e) l'esercizio in comune dei diritti di voto detenuti dal consorzio nella conferenza alla quale partecipano i suoi membri, nella misura in cui la relativa votazione riguarda le attività proprie del consorzio;
- f) una struttura di commercializzazione comune e/o il rilascio di una polizza di carico congiunta;
- g) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a f) necessaria per il loro svolgimento.

3. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del presente articolo:

- a) l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;
- b) l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri vettori nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.

Articolo 4

Non utilizzazione della capacità esistente

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ad un consorzio che preveda patti di non utilizzazione della capacità esistente, in base ai quali le linee marittime consorziate si astengono dall'impiegare una determinata percentuale della capacità delle navi utilizzate nell'ambito del consorzio.

CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESENZIONE

Articolo 5

Condizioni di base alle quali è subordinata l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 si applica unicamente in presenza di una o più delle condizioni seguenti:

- 1) esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o altro, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza;

- 2) esistenza, all'interno della conferenza nella quale opera il consorzio, di un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri della conferenza in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire patti sul servizio proprio, qualunque ne sia la forma, relativi alla frequenza ed alla qualità dei servizi di trasporto offerti, nonché di adattare liberamente in qualsiasi momento i servizi offerti per rispondere alle richieste specifiche degli utenti dei servizi di trasporto;
- 3) esistenza per i membri del consorzio di una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte delle compagnie non consorziate, indipendentemente dalla presenza di una conferenza operante nel traffico in questione.

Articolo 6

Condizioni relative alla quota di mercato

1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi), se opera nell'ambito di una conferenza, e inferiore al 35 % se opera al di fuori di una conferenza.

2. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.

3. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 2 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal traffico in questione di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 7

Procedura di opposizione

1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 10 i consorzi la cui quota di mercato supera, su uno qualsiasi dei mercati sui quali il consorzio opera, la soglia di cui all'articolo 6 di non oltre il 50 %, a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione ⁽¹⁾ e che questa non si opponga all'esenzione entro il termine di sei mesi.

2. Il termine di sei mesi decorre dalla data di effetto della notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2843/98.

3. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alla condizione che la notificazione o una comunicazione che l'accompagni faccia espresso riferimento al presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 22.

4. La Commissione può opporsi all'esenzione. Essa deve opporsi quando uno Stato membro ne faccia richiesta entro tre mesi dalla data di trasmissione allo stesso della notificazione di cui al paragrafo 1. Detta richiesta deve basarsi su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.

5. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in qualsiasi momento. Tuttavia, quando l'opposizione fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi.

6. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno comprovato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data della notificazione.

7. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno modificato l'accordo per renderlo conforme alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data alla quale hanno effetto le modificazioni.

8. In caso di opposizione da parte della Commissione, e sempreché questa non la ritiri, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni della sezione 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

Articolo 8

Condizioni supplementari

Il beneficio delle esenzioni previste dagli articoli 3 e 10 è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:

- 1) il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;
- 2) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività soltanto alla scadenza di un certo periodo di tempo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato comportante un «pool» di compartecipazione agli utili o alle perdite o che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo di navi da parte dei suoi membri appositamente per la sua costituzione, il preavviso, di un periodo massimo di sei mesi, può essere dato solo dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;
- 3) quando il consorzio opera con una struttura di commercializzazione comune, deve essere prevista la facoltà per ciascun membro del consorzio di intraprendere, senza incor-

rere in penali, una commercializzazione indipendente, mediante un termine massimo di preavviso di sei mesi;

- 4) né il consorzio, né le compagnie membri dei consorzi arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che tali prezzi o condizioni possano giustificarsi sul piano economico.

CAPO IV

OBBLIGHI

Articolo 9

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

Le esenzioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 13, paragrafo 2, sono subordinate agli obblighi seguenti:

- 1) Tra gli utenti o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.

Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.

Le consultazioni devono svolgersi prima dell'applicazione della misura oggetto delle medesime, salvo casi di forza maggiore. Se, per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono costretti ad applicare una decisione prima che si siano svolte le consultazioni, queste devono svolgersi entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui sono state richieste. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, nei quali il comunicato che annuncia la misura farà espresso riferimento a tale circostanza.

Le consultazioni comprendono le seguenti fasi:

- a) il consorzio comunica per iscritto all'altra parte un'informazione dettagliata sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;
- b) si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto e/o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e dei caricatori avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;

- c) qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;
- d) se possibile di comune accordo tra le due parti, può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
- 2) Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri — ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa — devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole, e devono poter essere prese in visione gratuitamente, in qualunque momento, negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate, del consorzio stesso e dei loro agenti.
- 3) Il consorzio notifica senza indugio alla Commissione i lodi arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori, accettate dalle parti, che risolvono controversie relative a pratiche dei consorzi contemplate dal presente regolamento.
- 4) Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima ed entro un termine non inferiore ad un mese stabilito dalla Commissione caso per caso, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai punti 1 e 2 del presente articolo, e deve comunicare alla Commissione stessa entro tale termine l'accordo di consorzio di cui tratta.

Articolo 10

Esenzione per le intese tra utenti e consorzi sull'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea

Sono esenti dal divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra gli utenti di trasporti o le loro organizzazioni rappresentative, da un lato, e il consorzio che beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 3, dall'altro, relativi alle condizioni ed alla qualità dei servizi di trasporto di linea offerti dal consorzio nonché a tutte le questioni generali connesse a tali servizi, purché siano frutto delle consultazioni di cui all'articolo 9, punto 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Segreto professionale

1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9, punto 4, possono essere utilizzate ai soli fini contemplati dal presente regolamento.

2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 12

Revoca dell'esenzione per categoria

In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, esenti ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o sono vietati dall'articolo 82 del trattato, in particolare qualora:

- 1) su un determinato traffico, la concorrenza al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un determinato consorzio non sia effettiva;
- 2) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9;
- 3) un consorzio adotti un comportamento che abbia effetti incompatibili con l'articolo 82 del trattato;
- 4) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Il regolamento (CE) n. 870/95 è abrogato con effetto al 22 aprile 2000.
2. L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi in vigore al 21 aprile 2000, che a tale data soddisfano le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento (CE) n. 870/95 e ai quali sia stata applicata la procedura di cui all'articolo 7 di detto regolamento.
3. Ogni notificazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 870/95, effettuata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per la quale il termine di sei mesi non sia scaduto alla data del 21 aprile 2000, è considerata come effettuata ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2000 e si applica fino al 21 aprile 2005.

Controvalori delle soglie per gli appalti pubblici applicabili dal 1° gennaio 2000

(1999/C 379/08)

A. Controvalore delle soglie previste dalle direttive sugli appalti pubblici

1. I controvalori delle soglie, applicabili dal 1° gennaio 2000 per gli appalti pubblici di forniture, conformemente alla direttiva 93/36/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio e all'Accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito AAP) concluso dal Consiglio per la Comunità con la decisione 94/800/CE ⁽²⁾ del 22 dicembre 1994, sono i seguenti:

	200 000 EUR	750 000 EUR	139 312 EUR (130 000 SDR)	214 326 EUR (200 000 SDR)
Belgian Franc (BEF)/ Luxembourg Franc (LUF)	8 067 980	30 254 925	5 619 832	8 645 889
Danish Krone (DKK)	1 496 000	5 610 000	1 042 054	1 603 158
Deutsche Mark (DEM)	391 166	1 466 873	272 471	419 185
Greek Drachmi (GRD)	64 376 800	241 413 000	44 842 304	68 988 110
Spanish Peseta (ESP)	33 277 200	124 789 500	23 179 566	35 660 846
French Franc (FRF)	1 311 914	4 919 678	913 827	1 405 886
Irish Punt (IEP)	157 513	590 673	109 717	168 795
Italian Lira (ITL)	387 254 000	1 452 202 500	269 745 646	414 993 004
Dutch Gulden (NLG)	440 742	1 652 783	307 003	472 312
Austrian Schilling (ATS)	2 752 060	10 320 225	1 916 975	2 949 190
Portugese Escudo (PTE)	40 096 400	150 361 500	27 929 548	42 968 505
Finnish Markka (FIM)	1 189 146	4 459 298	828 311	1 274 324
Swedish Krona (SEK)	1 756 000	6 585 000	1 223 159	1 881 782
Sterling Pound (GBP)	134 800	505 500	93 896	144 456

2. I controvalori delle soglie, applicabili dal 1° gennaio 2000 per gli appalti di lavori, conformemente alla direttiva 93/37/CEE ⁽³⁾ del Consiglio e all'Accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito AAP) concluso dal Consiglio per la Comunità con la decisione 94/800/CE, sono i seguenti:

	1 000 000 EUR	5 000 000 EUR	5 358 153 EUR (5 000 000 SDR)
Belgian Franc (BEF)/ Luxembourg Franc (LUF)	40 339 900	201 699 500	216 147 356
Danish Krone (DKK)	7 480 000	37 400 000	40 078 984
Deutsche Mark (DEM)	1 955 830	9 779 150	10 479 636
Greek Drachmi (GRD)	321 884 000	1 653 835 000	1 724 703 720
Spanish Peseta (ESP)	166 386 000	831 930 000	891 521 645
French Franc (FRF)	6 559 570	32 797 850	35 147 180
Irish Punt (IEP)	787 564	3 937 820	4 219 888
Italian Lira (ITL)	1 936 270 000	9 681 350 000	10 374 830 909
Dutch Gulden (NLG)	2 207 310	11 018 550	11 807 815
Austrian Schilling (ATS)	13 760 300	68 801 500	73 729 793
Portugese Escudo (PTE)	200 482 000	1 002 410 000	1 074 213 230
Finnish Markka (FIM)	5 945 730	29 728 650	31 858 131
Swedish Krona (SEK)	8 780 000	43 900 000	47 044 583
Sterling Pound (GBP)	674 000	3 370 000	3 611 395

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

3. I controvalori delle soglie, applicabili dal 1° gennaio 2000 per gli appalti pubblici di servizi conformemente alla direttiva 92/50/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio e all'AAP concluso dal Consiglio per la Comunità con la decisione 94/800/CE sono i seguenti:

	80 000 EUR	750 000 EUR	200 000 EUR	139 312 EUR (130 000 SDR)	214 326 EUR (200 000 SDR)
Belgian Franc (BEF)/ Luxembourg Franc (LUF)	3 227 192	30 254 925	8 067 980	5 619 832	8 645 889
Danish Krone (DKK)	598 400	5 610 000	1 496 000	1 042 054	1 603 158
Deutsche Mark (DEM)	156 466	1 466 873	391 166	272 471	419 185
Greek Drachmi (GRD)	25 750 720	241 413 000	64 376 800	44 842 304	68 988 110
Spanish Peseta (ESP)	13 310 880	124 789 500	33 277 200	23 179 566	35 660 846
French Franc (FRF)	524 766	4 919 678	1 311 914	913 827	1 405 886
Irish Punt (IEP)	63 005	590 673	157 513	109 717	168 795
Italian Lira (ITL)	154 901 600	1 452 202 500	387 254 000	269 745 646	414 993 004
Dutch Gulden (NLG)	176 299	1 652 783	440 742	307 003	472 312
Austrian Schilling (ATS)	1 100 824	10 320 225	2 752 060	1 916 975	2 949 190
Portugese Escudo (PTE)	16 038 560	150 361 500	40 096 400	27 929 548	42 968 505
Finnish Markka (FIM)	475 668	4 459 298	1 189 146	828 311	1 274 324
Swedish Krona (SEK)	702 400	6 585 000	1 756 000	1 223 159	1 881 782
Sterling Pound (GBP)	53 920	505 500	134 800	93 896	144 456

4. I controvalori delle soglie, applicabili dal 1° gennaio 2000 per gli appalti di forniture, gli appalti di servizi e gli appalti di lavori, conformemente alla direttiva 93/38/CEE ⁽²⁾ del Consiglio e all'AAP concluso dal Consiglio per la Comunità con la decisione 94/800/CE, sono i seguenti:

	400 000 EUR	600 000 EUR	750 000 EUR	1 000 000 EUR	5 000 000 EUR
Belgian Franc (BEF)/ Luxembourg Franc (LUF)	16 135 960	24 203 940	30 254 925	40 339 900	201 699 500
Danish Krone (DKK)	2 992 000	4 488 000	5 610 000	7 480 000	37 400 000
Deutsche Mark (DEM)	782 332	1 173 498	1 466 873	1 955 830	9 779 150
Greek Drachmi (GRD)	128 753 600	193 130 400	241 413 000	321 884 000	1 653 835 000
Spanish Peseta (ESP)	66 554 400	99 831 600	124 789 500	166 386 000	831 930 000
French Franc (FRF)	2 623 828	3 935 742	4 919 678	6 559 570	32 797 850
Irish Punt (IEP)	315 026	472 538	590 673	787 564	3 937 820
Italian Lira (ITL)	774 508 000	1 161 762 000	1 452 202 500	1 936 270 000	9 681 350 000
Dutch Gulden (NLG)	881 484	1 322 226	1 652 783	2 207 310	11 018 550
Austrian Schilling (ATS)	5 504 120	8 256 180	10 320 225	13 760 300	68 801 500
Portugese Escudo (PTE)	80 192 800	120 289 200	150 361 500	200 482 000	1 002 410 000
Finnish Markka (FIM)	2 378 292	3 567 438	4 459 298	5 945 730	29 728 650
Swedish Krona (SEK)	3 512 000	5 268 000	6 585 000	8 780 000	43 900 000
Sterling Pound (GBP)	269 600	404 400	505 500	674 000	3 370 000

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

	428 653 EUR (400 000 SDR)	5 358 153 EUR (5 000 000 SDR)
Belgian Franc (BEF)/ Luxembourg Franc (LUF)	17 291 819	216 147 356
Danish Krone (DKK)	3 206 324	40 078 984
Deutsche Mark (DEM)	838 372	10 479 636
Greek Drachmi (GRD)	137 976 542	1 724 703 720
Spanish Peseta (ESP)	71 321 858	891 521 645
French Franc (FRF)	2 811 779	35 147 180
Irish Punt (IEP)	337 592	4 219 888
Italian Lira (ITL)	829 988	10 374 830 909
Dutch Gulden (NLG)	944 627	11 807 815
Austrian Schilling (ATS)	5 898 394	73 729 793
Portugese Escudo (PTE)	85 937 211	1 074 213 230
Finnish Markka (FIM)	2 548 655	31 858 131
Swedish Krona (SEK)	3 206 324	47 044 583
Sterling Pound (GBP)	288 912	3 611 395

B. Effetti dell'introduzione dell'euro

Una comunicazione ⁽¹⁾ della Commissione sull'impatto del passaggio all'euro sulle politiche, le istituzioni e le legislazioni comunitarie precisa gli effetti del passaggio alla moneta unica sulle direttive e prevede in particolare che:

Il calcolo sarà basato sul valore quotidiano medio delle monete nazionali di questi Stati espresso in ECU per i 16 mesi precedenti il 1° gennaio 1999 (dal primo settembre 1997 al 31 dicembre 1998) e sul valore quotidiano medio in euro per gli ultimi 8 mesi (dal primo gennaio al 31 agosto 1999) del periodo di revisione. Gli importi in euro delle soglie previste dalle direttive saranno invece direttamente applicabili agli Stati membri partecipanti.

⁽¹⁾ COM(97) 560 def. del 5.11.1997.

Giorni festivi nel 2000 — Stati membri UE

(1999/C 379/09)

		B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FI	SE	UK
Capodanno:	1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.1.	x														x ⁽⁹⁾
Amministrazione 2000:	3.1.	x														
Epifania:	6.1.			x ⁽¹⁾	x	x			x			x		x	x	
Lunedì di Carnevale:	21.2.									x						
St. Patrick's day:	17.3.							x								x ⁽¹⁰⁾
S. Giuseppe:	19.3.					x										
Annunciazione e festa nazionale:	25.3.				x											
Giovedì santo:	20.4.		x			x ⁽⁷⁾										
Venerdì santo:	21.4.		x	x	28.4.	x	x ⁽⁸⁾					x	x	x	x	x
Lunedì di Pasqua:	24.4.	x	x	x	1.5.	x ⁽⁷⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anniversario della Liberazione:	25.4.								x		5.5.		x			
Festa della Regina:	30.4.										x					
Festa del lavoro:	1.5.	x		x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	
May holiday:	1.5.							x								x ⁽¹¹⁾
Festa della Comunità:	2.5.					x										
Armistizio 1945:	8.5.						x									
Giorno di preghiera:	19.5.		x													
Ascensione:	1.6.	x	x	x			x			x	x	x		x	x	
Festa della Costituzione:	5.6.		x													
Bank holiday:	29.5.															x ⁽¹¹⁾
Giorno del Portogallo:	10.6.												x			
Lunedì di Pentecoste:	12.6.	x	x	x	19.6.		x			x	x	x			x	x
Corpus Domini:	22.6.			x ⁽²⁾								x	x			
Festa nazionale:	23.6.									x						
Midsummer day:	24.6.													x	x	
Festa nazionale:	14.7.						x									
Festa nazionale:	21.7.	x														
Kermesse di Bruxelles (pomeriggio):	22.7.	x														
Lunedì dopo San Giacomo Apostolo:	25.7.					x ⁽⁷⁾										
1° lunedì di agosto:	7.8.							x								x ⁽⁹⁾
Assunzione:	15.8.	x		x ⁽³⁾	x	x	x		x	x		x	x			
Bank holiday:	28.8.															x
Schobermesse:	28.8.									x						
Giorno dell'unificazione tedesca:	3.10.			x												
Festa della Repubblica:	4.10.												x			

		B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FI	SE	UK
Festa nazionale:	12.10.					×										
Festa nazionale:	26.10.											×				
Ultimo lunedì di ottobre:	30.10.							×								
Festa del «No»:	28.10.				×											
Giorno della Riforma:	31.10.			×	⁽⁴⁾											
Ognissanti:	1.11.	×		×	⁽⁵⁾	×	×		×	×		×	×	4.11.	4.11.	
Giorno dei morti:	2.11.	×								×						
Armistizio 1918:	11.11.	×					×									
Festa della dinastia:	15.11.	×														
Festa del digiuno e della preghiera:	17.11.			×	⁽⁶⁾											
Restaurazione dell'Indipendenza:	1.12.												×			
Giorno della Costituzione:	6.12.					×										
Giorno dell'Indipendenza:	6.12.													×		
Immacolata Concezione:	8.12.					×			×			×	×			
Natale:	25.12.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
S. Stefano:	26.12.	×	×	×	×	×	⁽⁷⁾	×	⁽⁸⁾	×	×	×	×	×	×	×
Bank holiday:	26.12.															×

Note

⁽¹⁾ Baden-Württemberg, Baviera, Sachsen-Anhalt.

⁽²⁾ Baden-Württemberg, Baviera, Hessen, Renania del Nord-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar; Sachsen: in certi comuni e circoscrizioni di Bautzen; Thüringen: giorno festivo legale in comuni con preponderante popolazione cattolica.

⁽³⁾ Saar e Baviera, Baviera, giorno festivo legale in comuni con preponderante popolazione cattolica.

⁽⁴⁾ Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

⁽⁵⁾ Baden-Württemberg, Baviera, Renania del Nord-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar.

⁽⁶⁾ Sachsen

⁽⁷⁾ Giorni festivi opzionali. Le comunità autonome spagnole possono scegliere altre feste regionali.

⁽⁸⁾ Secondo modalità locali particolari per i dipartimenti del Basso-Reno, dell'Alto-Reno e della Mosella.

⁽⁹⁾ Solo la Scozia.

⁽¹⁰⁾ Solo l'Irlanda del Nord.

⁽¹¹⁾ I giorni festivi di maggio per il Regno Unito comprendono l'1 e il 29 maggio.

Giorni festivi nel 2000 — Stati EFTA

(1999/C 379/10)

		IS	N	LIE
Capodanno:	1.1.	×	×	×
Epifania:	6.1.			×
Chandeleur:	2.2.			×
Martedì grasso:	7.3.			×
San Giuseppe:	19.3.			×
Giovedì Santo:	20.4.	×	×	
Venerdì Santo:	21.4.	×	×	×
Sumardagurinn Fyrsti:	22.4.	×		
Lunedì di Pasqua:	24.4.	×	×	×
Festa del Lavoro:	1.5.	×	×	×
Grunnlovsdag:	17.5.		×	
Ascensione:	1.6.	×	×	×
	2.6.			×
Lunedì de Pentecoste:	12.6.	×	×	×
Festa nazionale:	17.6.	×		
Corpus Domini:	22.6.			×
	23.6.			×
Fridagur Verslonarman:	7.8.	×		
Festa nazionale:	14.8.			×
	15.8.			×
Natività della Vergine Maria:	8.9.			×
Ognissanti:	1.11.			×
Immacolata Concezione:	8.12.			×
Natale:	25.12.	×	×	×
S. Stefano:	26.12.	×	×	

GIORNI FESTIVI NEL 2000

(1999/C 379/11)

Commissione

20 aprile	Giovedì santo
21 aprile	Venerdì santo
24 aprile	Lunedì di Pasqua
1° maggio	Festa del lavoro
9 maggio	Giornata dell'Europa
1° giugno	Giovedì, Ascensione
2 giugno	Venerdì, l'indomani dell'Ascensione
12 giugno	Lunedì di Pentecoste
21 luglio ⁽¹⁾	Venerdì, festa nazionale belga
15 agosto	Assunzione
1° novembre	Ognissanti
2 novembre	Giorno dei morti
dal 25 dicembre al 29 dicembre	} Natale e anno nuovo
Totale: 17 giorni	

⁽¹⁾ Sede Lussemburgo:

Gli stessi giorni di Bruxelles, salvo il 21 luglio che è sostituito dal 23 giugno, festa nazionale lussemburghese.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte per il sostegno di organizzazioni internazionali non governative per la gioventù

(1999/C 379/12)

Avvertimento: il testo seguente è disponibile anche sul sito:
<http://europa.eu.int/comm/sg/aides/fr/cover.htm>

1. Contesto

L'articolo A-3029 del bilancio generale delle Comunità europee prevede il sostegno ad organizzazioni internazionali non governative per la gioventù che operano in un contesto europeo. Tale sostegno era stato incoraggiato dal Parlamento europeo in una risoluzione del 1991.

2. Obiettivo

L'obiettivo principale delle sovvenzioni è di incoraggiare lo sviluppo delle organizzazioni internazionali non governative per la gioventù e l'organizzazione da parte loro di attività d'interesse comunitario che coinvolgono i giovani e/o di cui siano destinatari.

Le sovvenzioni sono prevalentemente destinate a contribuire alla copertura delle spese di funzionamento collegate all'organizzazione e all'esecuzione di programmi di attività in un quadro europeo.

3. Bilancio disponibile

Il bilancio disponibile si eleva a 1,3 milioni di EUR. Sulla base di questo montante, la Commissione potrà sostenere un numero di organizzazioni compreso fra 100 e 140 (si veda inoltre il punto 6.2 qui sotto).

4. Criteri di selezione

Solo le proposte completate correttamente saranno prese in considerazione (si veda inoltre il punto 8 qui sotto).

4.1. Criteri d'ammissibilità

Saranno esaminate unicamente le proposte provenienti da organizzazioni internazionali:

- che possiedano uno statuto giuridico proprio (vale a dire distinto da quello delle organizzazioni che le compongono in qualità di membri) al momento della presentazione della domanda;
- non governative;

— senza fini di lucro;

— i cui principali beneficiari siano i giovani; le organizzazioni che non operano unicamente a vantaggio dei giovani ma il cui programma comporta attività per la gioventù potranno essere prese in considerazione nella misura in cui la sovvenzione contribuisca al mantenimento e allo sviluppo di tali attività destinate ai giovani;

— che abbiano organizzazioni attive, in qualità di membri, in almeno otto paesi dell'Unione europea.

Un'eccezione potrà essere fatta in due casi:

— le organizzazioni che non sono mai state sostenute in virtù della linea di bilancio A-3029, dovranno avere organizzazioni membri attive in almeno sei paesi dell'Unione europea all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione e prevedere di essere rappresentate in 8 paesi dell'Unione europea almeno entro la fine dell'anno 2000;

— potranno essere eventualmente prese in considerazione anche le organizzazioni in grado di giustificare che la natura dei loro obiettivi e dei loro criteri impedisce loro di essere presenti in 8 paesi dell'Unione europea, ma che sono presenti in 6 o 7 paesi dell'Unione. Esse dovranno chiarire i motivi per cui è loro impossibile sviluppare la propria rete per poter essere attive in almeno 8 paesi dell'Unione;

— che organizzino direttamente (o contribuiscano concretamente ad organizzare) attività in un contesto europeo destinate ai giovani (tra cui attività diverse dai concorsi internazionali).

In caso di domande parallele presentate da un'organizzazione europea e da un'organizzazione più ampia a livello geografico ed avente gli stessi membri nei paesi (o in una maggioranza di essi) dell'Unione europea rappresentati e obiettivi analoghi, verrà assegnata una sola sovvenzione e di massima sarà attribuita la priorità alla struttura europea. All'occorrenza, le organizzazioni interessate si accorderanno nel presentare una sola domanda.

4.2 Capacità tecnica e finanziaria del richiedente

La Commissione effettuerà la selezione ugualmente in base alle capacità del richiedente, sia le capacità finanziarie che le capacità tecniche per portare a compimento l'attività richiesta, ed in particolare in base ad un esame dei seguenti documenti:

- la relazione di attività per il 1999;
- il bilancio finanziario per il 1999.

Le organizzazioni che hanno già beneficiato di sovvenzioni A-3029 e che abbiano avuto difficoltà a utilizzare queste sovvenzioni potrebbero essere escluse.

5. Criteri d'attribuzione

La Commissione attribuirà le sovvenzioni e deciderà i loro importi sulla base dell'insieme dei seguenti criteri:

- la qualità e l'entità del programma delle attività europee che coinvolgono giovani o animatori/responsabili di gruppi di giovani o vanno a vantaggio dei giovani e sono organizzate direttamente dall'organizzazione che presenta la domanda o con un suo contributo (numero e natura delle attività, numero dei partecipanti, pubblicazioni, lingue utilizzate, ecc.);
- la natura delle attività europee per la gioventù: sarà concessa una priorità alle organizzazioni che propongono attività di mobilità individuale o di gruppi dei giovani, alle attività di informazione dei giovani relative in particolare all'integrazione europea e alle possibilità che ne derivano per i giovani, alle attività che vanno a vantaggio della collettività; in particolare, verranno respinti tutti i progetti che promuovano direttamente od indirettamente dei messaggi contrari alle politiche dell'Unione o che siano associati ad un'immagine negativa;
- la dimensione europea e l'effetto moltiplicatore, vale a dire il numero dei paesi europei nei quali è presente l'organizzazione, il numero di giovani membri attivi in questi paesi e il probabile impatto del programma di attività sui gruppi destinatari;
- per le organizzazioni che nel 1999 hanno ricevuto una sovvenzione A-3029, le relazioni d'attività e finanziaria per il 1999 avranno peso determinante ai fini dell'assegnazione di una sovvenzione e della determinazione del suo importo;
- il carattere ragionevole del bilancio previsto (e del contributo richiesto alla Commissione) in rapporto alle attività previste;
- le esigenze finanziarie effettive dell'organizzazione;
- le risorse di bilancio disponibili alla Commissione.

La descrizione del programma d'attività dovrà dettagliare i mezzi tramite i quali la visibilità del sostegno comunitario sarà assicurata.

6. Condizioni finanziarie

- 6.1. Le sovvenzioni sono concesse su base strettamente annua e non conferiscono alcun diritto per gli anni successivi. Il presente invito corrisponde alle sovvenzioni che saranno concesse per l'anno di calendario 2000.
- 6.2. L'importo massimo delle sovvenzioni sarà di 25 000 EUR per l'anno 2000. A titolo indicativo, gli importi medi delle sovvenzioni accordate nel 1999 ammontano a circa 10 000 EUR, e le organizzazioni che hanno presentato una prima domanda hanno ricevuto una sovvenzione dell'ordine di 5 000 EUR.
- 6.3. L'importo della sovvenzione non può in alcun caso superare il 50 % delle spese di funzionamento annue dell'organizzazione per il 2000 (cfr. il seguente punto 6.5). L'importo della sovvenzione non sarà calcolato automaticamente come percentuale fissa delle spese di funzionamento.
- 6.4. La domanda di sovvenzione comprenderà una stima delle spese di funzionamento dell'organizzazione per l'anno di calendario 2000, basata sulle spese di funzionamento effettivamente sostenute nel 1999 e sull'infrastruttura necessaria alla realizzazione del programma necessaria alla realizzazione del programma di attività per il 2000. Il totale di tali spese previsionali di funzionamento sarà pari al totale delle fonti di finanziamento destinate a queste spese.

Nel caso in cui le spese reali siano inferiori alle spese inizialmente previste, la Commissione ridurrà la sovvenzione in funzione della differenza tra i due importi. È quindi nell'interesse del candidato presentare una stima realistica delle spese.

Inoltre, considerando che la sovvenzione non potrà produrre profitti, la Commissione terrà conto dell'insieme delle entrate che hanno consentito il finanziamento sia delle spese di funzionamento che delle attività dell'organizzazione nel 2000. A tal fine, gli aggiudicatari presenteranno all'inizio del 2001 una distinta delle spese di funzionamento effettivamente sostenute e delle corrispondenti entrate, nonché i conti generali dell'organizzazione da cui risultino le spese totali dell'organizzazione e le corrispondenti entrate complessive.

6.5. Spese ammissibili:

Potranno essere prese in considerazione le seguenti spese di funzionamento sostenute nel 2000, nella misura in cui siano indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione e al corretto svolgimento delle attività normali previste nel programma di attività:

- spese per il personale,
- spese generali: di affitto e spese immobiliari, attrezzature (nel caso di acquisto di materiale durevole, potrà essere preso in considerazione solo l'ammortamento annuo), telecomunicazioni e spese postali, forniture burotiche;

- spese di viaggio e soggiorno del personale dell'organizzazione sostenute per le riunioni statutarie della stessa, come pure per le eventuali altre riunioni di lavoro necessarie al normale funzionamento dell'organizzazione;
- spese per riunioni (organizzazione propria);
- spese di pubblicazione, informazione e diffusione;

Spese non ammissibili:

Sono escluse le spese sostenute da un terzo e non rimborsate dall'organizzazione aggiudicataria, le spese in natura che non comportano flussi finanziari reali, le spese per acquisto d'infrastrutture (se non a concorrenza dell'ammortamento annuo del materiale acquistato), le spese non collegate al funzionamento e alle normali attività dell'organizzazione, le spese manifestamente inutili o eccessive.

Si attira l'attenzione delle organizzazioni sul fatto che, per quelle che beneficiano delle sovvenzioni di funzionamento (per esempio, A-3029), i costi indiretti non sono più ammissibili per azioni specifiche (domande di sovvenzione per progetti specifici).

7. Presentazione della domanda di finanziamento

I richiedenti sono invitati a fare riferimento al «Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni (per richiedenti e beneficiari)». Il vademecum contiene, in appendice, i modelli di convenzione per una sovvenzione, e le condizioni generali applicabili come elementi di referenza.

La domanda di finanziamento dovrà essere obbligatoriamente presentata utilizzando il modulo apposito.

Il modulo e il vademecum saranno disponibili sull'Internet a partire dal gennaio 2000 al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg22/youth/ingyoen.html>

Possono essere inoltre richiesti al seguente indirizzo:

Sig. A Tsolakis
Commissione europea,
DG Istruzione e Cultura,
Unità D.5 — Gioventù I
Rue de la Loi/Wetstraat 200
(B-7, 2/42)
B-1049 BRUXELLES
Fax (32-2) 299 41 58

N.B.: la documentazione verrà inviata soltanto con la posta ordinaria; pertanto, verranno prese in considerazione soltanto le richieste di documenti pervenute alla Commissione per posta o per fax entro il 19 febbraio 2000; dopo tale data, le organizzazioni che lo desiderino dovranno tassativamente procurarsi il formalaro su Internet,

8. Procedura di presentazione e d'istruzione delle domande

Saranno prese in considerazione le sole domande presentate sull'apposito formulario, compilate, datate, firmate e inviate a mezzo posta ordinaria obbligatoriamente **in duplice copia** all'indirizzo sopraindicato (cfr. il punto 7) entro e non oltre il **29 febbraio 2000** (farà fede la data del timbro postale). Non verranno prese in considerazione le domande di finanziamento incomplete, non datate, non firmate o inviate a mezzo fax, Internet, posta elettronica o presentate direttamente presso i nostri uffici.

In caso di concessione del finanziamento da parte della Commissione verrà inviata all'aggiudicatario una convenzione espressa in euro, in cui vengono precisate le condizioni e l'entità del finanziamento. La convenzione dovrà essere immediatamente firmata e rispedita alla Commissione. Le organizzazioni la cui domanda non sarà accolta ne saranno informate per iscritto.

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), Brussel
Direktoratet for Markedsordningerne, København
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Frankfurt am Main
Service for the management of agricultural products (YDAGEP), Athens
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid
Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), Paris
Department of Agriculture and Food, Dublin
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Roma
Service d'économie rurale (SER), Luxembourg
LASER, Roermond
Agrarmarkt Austria (AMA), Wien
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA), Lisboa
Maa- ja Metsätalousministeriö (MMM), Helsinki
Statens Jordbruksverk, Jönköping
Intervention Board Executive Agency, Reading Berkshire

Bando di gara permanente per la vendita di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti mediante gara da parte degli organismi d'intervento

(1999/C 379/13)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione ⁽¹⁾, i suddetti organismi d'intervento indicano una gara permanente per la vendita di latte scremato in polvere.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
 Adickesallee 40
 D-60322 Frankfurt am Main
 Tel. (49-69) 15 64-0
 Fax (49-69) 15 64-790/15 64-791

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara particolare scade l'11 gennaio 2000, alle ore 12. Le condizioni particolareggiate della presente gara sono state definite dagli organismi di intervento suindicati. Ogni interessato, stabilito nella Comunità, può prenderne conoscenza rivolgendosi, secondo il caso, ad uno dei seguenti indirizzi:

Ministère de l'agriculture — Direction Dilizo
 Rue Acharnon 2
 GR-10176 Athènes
 Τηλ. (30-1) 862 57 19
 Φαξ (30-1) 867 05 03

Bureau d'intervention et de restitution belge
 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
 Rue de Trèves 82/Trierstraat 82
 B-1040 Bruxelles/Brussel
 Tél./Tel. (32-2) 287 24 11
 Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33

Fondo Español de Garantía Agraria
 Calle Beneficencia, 8
 E-28004 Madrid
 Tél. (34-91) 347 65 00/347 63 10
 Fax (34-91) 521 98 32/522 43 87

Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
 2, rue Saint-Charles
 F-75740 Paris Cedex 15
 Tél. (33-1) 40 58 70 00
 Télécopieur (33-1) 40 59 04 58

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 EU-direktoratet
 Kampmannsgade 3
 DK-1780 København V
 Tlf. (45) 33 92 70 00
 Fax (45) 33 92 69 48

Department of Agriculture, Food and Rural Development
 Johnstown Castle Estate
 Wexford
 Ireland
 Tel. (353-1) 53 63 400
 Fax (353-1) 53 43 850

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo
Via Palestro, 81
I-00185 Roma
Tel. (39-06) 445 72 64/49 49 92 78
Fax (39-06) 445 72 64

Service d'économie rurale
Section de l'économie laitière
115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Tél. (35-2) 478 25 80
Télécopieur (35-2) 49 16 19

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LASER, Regio Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Nederland
Tel. (0475) 35 54 44
Fax (0475) 31 89 39

Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel. (43-1) 331 51
Fax (43-1) 331 51 396

Istituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, 4-G
P-1600 Lisboa
Tel. (351-21) 793 30 02
Fax (351-21) 796 27 23

Maa- ja metsätalousministeriö
Interventioyksikkö
PO Box 232
FIN-00171 Helsinki
puh. (358-9) 160 98 57
telekopio (358-9) 160 97 90

Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
Tfn. (46-36) 15 50 00
Fax (46-36) 15 58 00

Intervention Board Executive Agency
Lancaster House
Newcastle upon Tyne
NE 99 IAW
United Kingdom
Tel. (0191) 226 50 58/226 50 60
Fax (0191) 226 50 40

RETTIFICHE **Rettifica del bando di gara permanente per l'acquisto di burro mediante gara da parte degli organismi d'intervento**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 361 del 15 dicembre 1999)

(1999/C 379/14)

A pagina 6, primo comma:

anziché: «Conformamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. . . . della Commissione ⁽¹⁾»,

leggi: «Conformamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione ⁽¹⁾»,.

La nota a piè di pagina va letta come segue:

«⁽¹⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.»
